

COMUNE di VERZUOLO

(Provincia di Cuneo)

R E G O L A M E N T O

D I

P O L I Z I A R U R A L E

ARTICOLO 1

Il servizio di polizia rurale ha il compito di assicurare l'osservanza delle leggi, regolamenti, decreti, circolari e pareri emanati dal Ministero dell'Interno, relative alla difesa della proprietà, al rispetto della sanità, alla difesa delle foreste, alla polizia e manutenzione delle strade vicinali, alla difesa dell'agricoltura, alla caccia e pesca, all'industria, al commercio, ecc.

REGOLAMENTO

- SERVIZIO di POLIZIA -

ARTICOLO 1 -

Col presente Regolamento sono disciplinate le materie indicate all'art. 110 del Regolamento approvato con R.D. 12.2.1911, n° 297, e da altre Leggi speciali relative alla polizia rurale: esso riguarda tutto il territorio del Comune esclusi gli abitati.

ARTICOLO 2 -

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle altre norme previste dai Codici Civili e Penali e da Leggi e Regolamenti speciali relativi ai pascoli, alla difesa della proprietà campestre, alla manutenzione dei canali e fossi, alla pulizia e manutenzione delle strade vicinali, alla difesa dell'agricoltura da insetti e malattie, alla difesa di particolari coltivazioni, alla caccia e pesca, all'industria del latte, ecc.

- PROPRIETA' e FURTI CAMPESTRI -

ARTICOLO 3 -

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e dei riparti di cui all'art. 637 del codice penale. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minimo danno possibile.

- ARTICOLO 4 -

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

- ARTICOLO 5 -

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892-894-896 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 29 seguente.

- ARTICOLO 6 -

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi (L.R. 2.11.82 N° 32). Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con la assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

- ARTICOLO 7 -

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

SALVO che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

- ARTICOLO 8 -

Appartengono al proprietario del terreno, non solo i frutti attaccati agli alberi, ma anche quelli caduti al suolo dalle piante, purchè la caduta avvenga nel terreno stesso.

I frutti pendenti dai rami sporgenti sul terreno altrui o sulle vie e piazze, appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge ed al primo raccoglietore.

Al termine del raccolto, ed ove ciò non sia stato espressamente vietato dal proprietario del fondo, è ammessa la raccolta sul terreno dei frutti o prodotti rimasti.

Sempre che i proprietari non si oppongano è ammessa anche la raccolta di ramoscelli di legna secca nei boschi.

Per quanto riguarda i funghi, si fa riferimento alla legislazione regionale vigente.

- ARTICOLO 9 -

Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio dell'U.S.S.L. denunciando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

- ARTICOLO 10 -

Gli agenti di polizia debbono operare il fermo di color che, trovandosi nelle condizioni personali indicate nello art. 707 del Codice Penale, siano colti in campagna in possesso di attrezzi agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

- PASCOLI -

- ARTICOLO 11 -

Il pascolo sui terreni di possesso altrui, senza il consenso espresso dal possessore del fondo, è vietato in

qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il possessore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

- ARTICOLO 12 -

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente alla osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati vincolati è soggetto all'osservanza delle Leggi forestali.

- ARTICOLO 13 -

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.

- ARTICOLO 14 -

Il bestiame sorpreso senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

- ARTICOLO 15 -

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito, con impianti meccanici adeguati e da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, lo sbandamento,

rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

- ARTICOLO 16 -

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

- ARTICOLO 17 -

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune devono denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso in cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza. Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore all'Ufficio Comunale.

- ARTICOLO 18 -

Il Sindaco, ove lo creda conveniente, può ordinare che le mandrie o i greggi, tanto all'arrivo, quanto in seguito, per rassicurarsi del perfetto stato sanitario degli animali, siano sottoposti a visita veterinaria d'Ufficio, senza alcuna spesa da parte del proprietario del bestiame. Qualora si rinvenissero mandrie o greggi affetti o sospetti di malattie infettive di cui all'art. 1° del Regolamento di Polizia Veterinaria R.D. 10.5.1914 n° 533, l'Autorità Comunale provvederà al sequestro dell'intera mandria o gregge ed all'isolamento in località ritenuta adatta, informandone telegraficamente il Prefetto.

- ARTICOLO 19 -

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento

locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria
10.5.1914 n° 533 e delle ordinanze prefettizie in vigore

- ARTICOLO 20 -

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che,
con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine
e la sicurezza pubblica, saranno passibili di contravven-
zione.

- ARTICOLO 21 -

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono
osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demania-
le del Comune si devono osservare le disposizioni del re-
golamento pel godimento in natura dei beni.
In mancanza di tale regolamento le norme contenute nelle
Leggi e Regolamenti Forestali.

- BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI -

- ARTICOLO 22 -

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad
altri Enti, si osservano le norme di cui agli articoli
130 e seguenti del R.D. 30.12.1923 n° 3267.

- ARTICOLO 23 -

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sotto-
posti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti
alle relative disposizioni di Legge e regolamenti in vi-
gore (Legge forestale 30.12.1923 n° 2367, modificata con
R.D.L. 3.1.1926 n° 23 e regolamento 16.5.1926 n° 1126. ---
vigente regolamento provinciale delle prescrizioni di massi-
ma e polizia forestale e norme per la utilizzazione dei
boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi

boschivi --- T.U. per la finanza locale per quanto concerne l'obbligo della licenza per immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo accantonate dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura).

- INDUSTRIA del LATTE -

- ARTICOLO 24 -

Chiunque intenda esercitare la produzione ed il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità Comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario Comunale.

- ARTICOLO 25 -

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si deve osservare le disposizioni del regolamento 9.5.1929 n° 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme del regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla Legge 29.3.1928 n° 858, e dal Decreto Ministeriale 20.5.1928 per la lotta contro le mosche.

- STRADE ed ACQUE -

- ARTICOLO 26 -

E' vietato di fare opere, depositi ed ingombri sul suolo delle strade Comunali consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alternarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e di dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

- ARTICOLO 27 -

La manutenzione dei fossi e canali privati, salvo diverse disposizioni interne per quanto riguarda i canali consortili e salvo quanto potrà il Comune stabilire in relazione alla ripartizione delle acque di utenza comunale, è a carico dei proprietari dei fondi attraversati;

essi proprietari dovranno provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso.

A tale scopo dovranno tenere costantemente sgombri i fossi ed i canali da erbe o arboscelli e da quanto altro possa costituire intralcio al libero scorrere delle acque.

Tutti i fossi e canali dovranno essere puliti almeno una volta all 'anno.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

- ARTICOLO 28 -

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- ARTICOLO 29 -

Per i piantamenti degli alberi e siepi e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le seguenti distanze:

a) Piante da frutta ed alto fusto:

- 1) Distanza dal vicino, da canali e fossi irrigui principali mt. 3 . I vicini potranno accordarsi per derogare da tale distanza.
- 2) Filari paralleli a strade di pubblico transito, di qualunque categoria mt. 3 misurati dal ciglio della strada, dal piede della scarpa o dalla sponda interna di canali o fossi irrigui.
- 3) Filari perpendicolari a strade Comunali mt. 5 misurati dal ciglio della strada, dal piede della scarpa o dalla sponda interna di canali o fossi irrigui.
- 4) Filari perpendicolari a strade vicinali e consortili mt. 4, misurati dal ciglio della strada, dal piede della scarpa o dalla sponda interna di canali o fossi irrigui.

N.B.: La distanza è intesa dalle piante o da eventuali pali di sostegno. In ogni caso la capitagna dovrà risultare libera da ogni ingombro, (pali, pozzetti, ecc.) e percorribile.

I pozzetti prospicienti le strade Comunali, vicinali e consortili, devono essere adeguatamente coperti.

- b) Siepi di altezza non superiore al mt. 1,50 sul terreno distanza cm. 50 misurati dalla sponda interna di fossi e canali, ove esistano, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di 1 mt., misurato dal ciglio della strada.

Per le siepi di maggiore altezza, valgono le norme degli alberi da frutta e di alto fusto.

- c) I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di mt. 10 da ogni confine.

d) I pioppi potranno essere messi a dimora *NON* a distanza inferiore a mt. 13 da ogni confine salvo diverso accordo tra i confinanti.

TRIANGOLO DI VISIBILITA'

Deve essere prevista un'area triangolare (triangolo di visibilità) libera da ostacoli i cui lati e vertici vanno individuati secondo quanto previsto dalla nota seguente. Ammessi solo gli ostacoli di altezza inferiore a mt. 1.

INTERSEZIONI

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la fascia di rispetto determinata dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze stabilite all'art. 29 A punti 2 - 3 - 4, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

DISTANZA DI VISIBILITA' IN CURVA

Le distanze si riferiscono a percorsi in pianura.

Per i percorsi collinari e montani si dovrà fare sempre riferimento alla velocità media operativa effettiva.

Al fine di garantire tali distanze minime di visibilità, lungo il margine interno della carreggiata in curva deve essere lasciata libera da ogni ostacolo, di altezza superiore a mt. 1, una fascia di terreno delimitata dallo inviluppo delle distanze di visibilità.

Potranno essere conservate alberature purchè con distanza longitudinale, e ramificazioni di altezza tale, da consentire, in relazione ai raggi di curvatura delle strade una sufficiente visibilità attraverso la cortina formata dai tronchi.

Dette distanze si originano e terminano sull'asse della corsia più a destra della strada (lato interno della curva).

Le distanze di visibilità sono calcolate considerando la possibilità di arresto davanti ad un ostacolo.

ARTICOLO 30

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere costante la pendenza delle strade e a non danneggiare le strade, ed a loro tagliare i rami delle piante che si protraggono oltre il limite stradale.

TABELLA ESPLICATIVA

	<u>CURVA</u>		
STRADE COMUNALI	Tipo A	m. 80	visuale libera
	Tipo B	m. 50	" "
Strade vicinali e consortili	Tipo C	m. 50	" "
	Tipo D	m. 30	" "

ARTICOLO 31

È vietata, senza alcuna autorizzazione o permesso delle competenti autorità, apporre qualsiasi costruzione, lanterna, o altra opera sulle acque pubbliche, o sulla loro sponda negli alvei dei fiumi, torrenti, canali, canali pubblici, di chiuse, piastre, scavamenti, canali di irrigazione alle derivazioni ed altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possano turbare o alterare la linea normale delle acque e pregiudicare degli utenti inferiori.

ARTICOLO 32

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si protraggono oltre il limite stradale, le costruzioni e l'abbandono dei campi adiacenti alle sponde, le opere di scavo, di riporto, di riparo e qualsiasi altra opera che possa turbare o alterare la linea normale delle acque e pregiudicare degli utenti inferiori.

- ARTICOLO 30 -

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di che per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

- ARTICOLO 31 -

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe o dei fossi.

- ARTICOLO 32 -

E' vietato, senza averne avuta preventiva autorizzazione scritta dalle competenti autorità, apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

- ARTICOLO 33 -

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari e manufatti posti lungo i corsi

d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

- ARTICOLO 34 -

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti, come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

E' vietato il lavaggio delle cisterne ad uso agricolo ed industriale; è pure vietato il lavaggio di automezzi con detergenti di qualsiasi tipo.

E' altresì vietato prelevare direttamente da canali e fossi irrigui, l'acqua necessaria a predisporre soluzioni per trattamenti antiparassitari di qualsiasi tipo.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

- ARTICOLO 35 -

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente ed in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando secondo il bisogno, un controfosso.

- ARTICOLO 36 -

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in esso il bucato od introdurvi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli ani-

mali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

- ARTICOLO 37 -

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

- MALATTIE delle PIANTE e del BESTIAME -

- ARTICOLO 38 -

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di Fitopatologia competente.

- ARTICOLO 39 -

Qualora, su determinati terreni, si spargessero, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, tale circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi, a cura dei proprietari, ai confini dei terreni medesimi.

- ARTICOLO 40 -

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive alla agricoltura, gli steli del granturco devono essere consumati non oltre il mese di aprile.

- CASE COLONICHE -

- ARTICOLO 41 -

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda, anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

- ARTICOLO 42 -

E' vietato il recar guasti o sfregi alle fontane campestri.

- ARTICOLO 43 -

I cani posti a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi se non in luoghi adeguatamente recinti e con tutte le cautele necessarie per prevenire danni alle persone ed alle cose.

I proprietari di cani dovranno chiamarli colla massima sollecitudine ed energia a sè, non appena abbiano avvertito che la presenza dei cani stessi ed il loro abbaiare ed avvicinarsi alle persone incute timore alle persone medesime.

- PENALITA' -

- ARTICOLO 44 -

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti Comunali.

Dette trasgressioni, a prescindere dal Codice Penale od altra Legge penale quando costituiscono reati, sono punite - a norma degli artt. 106 - 107 - 108 e 109 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.34 n° 383 e successive modifiche ed integrazioni - con l'ammenda da £. 4000

a £.1.000.000 (da lire QUATTROMILA a UNMILIONE).

- ARTICOLO 45 -

I Contravventori agli articoli 3-6-7-11-12-13-14-15-16-17
18 - 19- 20-21-26-27 (3° comma) - 28 - 30- 31-42- 43- 44-
del presente Regolamento, hanno la facoltà di conciliare la
contravvenzione in via breve, versando immediatamente allo
Agente accertatore la somma di £. 20.000 (ventimila), rad-
doppiate in caso di recidiva, per le quali sarà rilasciata
apposita ricevuta.

Per le infrazioni a tutti gli altri articoli del presente
Regolamento e per il caso di mancata oblazione in via
breve, l'ammontare della somma da corrisponderci e titolo
di oblazione, fino al massimo di £.1.000.000 (UNMILIONE),
sarà stabilita dal Sindaco, al quale dovrà essere rimesso
il relativo rapporto redatto dagli Agenti accertatori.
In ogni caso, resta salva ed impregiudicata l'eventuale
denuncia all'autorità Giudiziaria.

- ARTICOLO 46 -

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune sal-
vo il conferimento dei premi agli Agenti che hanno accerta-
to la contravvenzione, a norma dell'art. 110 del T.U. della
Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n° 383.

- ARTICOLO 47 -

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approva-
zione da parte del CO.RE.CO. e la successiva pubblica-
zione.

Tutte le disposizioni, le quali armonizzino con quelle del
presente Regolamento, perdono efficacia con la sua entrata
in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rife-
rimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

- ARTICOLO 48 -

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

RIPUBBLICAZIONE

Il Sindaco

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 81, in data 26 MAG. 1987, pubblicata all'albo pretorio dal giorno 2 GIU. 1987 al giorno 16 GIU. 1987

CONTROLLO

Esaminato dall'organo di controllo nella seduta del 11 SET. 1987
n. 6999 senza rilievi.

RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, dal giorno 2 OTT. 1987 al giorno 16 OTT. 1987

ESECUTIVITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 17 OTT. 1987

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con nota n. 8513 in data 26 OTT. 1987 è stato trasmesso, in duplice copia

al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario del Governo.

Li 26 OTT. 1987

Il Segretario Comunale

